



SENT. N. 46/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23934** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

1) A.G.I. S.r.l (in fallimento), codice fiscale e partita I.V.A.

omissis, con sede in *omissis*, Via *omissis*;

2) B. S.r.l. semplificata (in liquidazione giudiziale) codice fiscale e

partita I.V.A. *omissis*, con sede in *omissis*, Corso *omissis* n.

53;

3) C.T. S.r.l. in liquidazione, codice fiscale e partita I.V.A.

omissis, con sede in *omissis*, Via *omissis* n. 2, in persona del liquidatore

D.A.G., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente,

dagli avvocati prof. Toti S. Musumeci, Ivan Uglio e Alberto Marengo, del Foro di Torino, PEC: *toti.musumeci@pec.madlex.it*, *ivan.uglio@pec.madlex.it*,

alberto.marengo@pec.madlex.it;

4) D.I. di D.I.F.P., codice fiscale **omissis** e

partita I.V.A. **omissis**, con sede in **omissis**, Via **omissis**,

in persona del titolare e rappresentante legale dell'impresa, D.I.F.P.,

nato a **omissis** il **omissis**, codice fiscale

omissis, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rosa D'Ursi e

Angiolino Albanese, PEC: *mariarosadursi@pec.ordineavvocatitorino.it;*

5) E.V. S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. **omissis**

con sede in **omissis**, Viale **omissis**;

6) F. S.r.l. codice fiscale e partita I.V.A. **omissis**, con sede in **omissis**,

Via **omissis**;

7) P.I. S.r.l. (in fallimento), codice fiscale e partita I.V.A. **omissis**, con

sede in M., Via **omissis**;

8) R.E. S.r.l. codice fiscale e partita I.V.A. **omissis**, con sede in

omissis, Strada **omissis**;

9) S.E. S.r.l.s., codice fiscale e partita I.V.A. **omissis** con

sede in **omissis**, Via **omissis**;

10) A.G.D., nato a **omissis** il **omissis**, codice

fiscale **omissis**, residente in **omissis**, Via **omissis**, scala

omissis, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli

avvocati prof. Toti S. Musumeci, Ivan Uglio e Alberto Marengo, del Foro di

Torino, PEC *toti.musumeci@pec.madlex.it*, *ivan.uglio@pec.madlex.it*

alberto.marengo@pec.madlex.it;

11) B.F., nato a **omissis** il **omissis**, codice

fiscale **omissis**, residente a **omissis**, Via **omissis**

n. *omissis*;

12) C.I.N., nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, codice

fiscale *omissis*;

13) C.D., nato a *omissis*, il *omissis*, codice fiscale

omissis, residente a *omissis*, Via *omissis*, int. 1,

rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Gavioli del foro di Bologna ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via F. Petrarca n. 2,

PEC: *silviagavioli@ordineavvocatibopec.it*;

14) D.A., nato a *omissis* il *omissis*,

codice fiscale *omissis*, residente ad *omissis*, Corso

omissis, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

atti, dagli avv.ti Marco Yeullaz, con studio in Torino, c.so Peschiera n. 219, e

Gianluca Fresia, con studio in Alba, via Vincenzo Giacosa 1/A, con domicilio

eletto presso lo studio del primo in Torino, c.so Peschiera n. 219, PEC:

marcoyeullaz@pec.ordineavvocatitorino.it;

15) D.D., nato a *omissis*, il *omissis*, codice fiscale

omissis, residente a *omissis*, Corso *omissis*,

Nui. *omissis*;

16) D.I.F.P., nato a *omissis* il *omissis*,

codice fiscale *omissis*, residente in *omissis*, Via *omissis*

omissis, Nui. *omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosa

D'Ursi e Angiolino Albanese, PEC:

mariarosadursi@pec.ordineavvocatitorino.it;

17) M.M., nato a *omissis* il *omissis*, codice fiscale

omissis, residente a *omissis*, Via *omissis* n.

rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'avv. Giuseppe Galvagno

e dall'avv. Francesca Mastroviti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell'ultima in Torino, Via Peyron, n. 47, PEC:

francescamastroviti@pec.ordineavvocatitorino.it;

18) M.S., nato a **omissis**, il **omissis**, codice fiscale

omissis, residente a **omissis**, Via **omissis**,

rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'avv. Giuseppe Galvagno

e dall'avv. Francesca Mastroviti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell'ultima in Torino, Via Peyron, n. 47, PEC:

francescamastroviti@pec.ordineavvocatitorino.it;

19) M.D.G., nato a **omissis** (EE) il **omissis**

omissis, codice fiscale **omissis**, residente in **omissis**

Largo **omissis**;

20) P.A., nato a **omissis**, il **omissis**, codice fiscale

omissis, residente a **omissis**, Via **omissis**,

rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Francesco Patrick Perna

e dall'Avv. Alessandra Mazza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

legale Liguori & Perna in Torino, via Corte d'Appello n. 7/16, PEC:

francescopatrickperna@pec.ordineavvocatitorino.it,

alessandramazza@pec.ordineavvocatitorino.it;

21) P.N., nato a **omissis** l'**omissis**, codice

fiscale **omissis**, residente a **omissis**, Via **omissis**

omissis e con domicilio digitale eletto ex art. 3-bis, comma

1-bis, del D.lgs. n. 82 del 2005 con l'indirizzo PEC **omissis@pec.it;**

22) P.A., nato a **omissis**, l'**omissis**, codice fiscale

	<i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> , Via <i>omissis</i> ,	
	Nui. <i>omissis</i> ;	
	23) R.S.F., nata a <i>omissis</i> (EE) l' <i>omissis</i>	
	codice fiscale <i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> , Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> ;	
	24) S.P., nata a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , codice fiscale	
	<i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> , Viale <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> ;	
	25) S.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , codice	
	fiscale <i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> , Corso <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> ;	
	26) V.E., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , codice	
	fiscale <i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> , Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> ;	
	27) Z.S., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , codice fiscale	
	<i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> , Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> .	
	Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2025, con l'assistenza del Segretario	
	Renzo Piasco, il Magistrato relatore, Consigliere Cristiano Baldi, il	
	rappresentante del Pubblico ministero, Sostituto Procuratore Generale Primo	
	Referendario Marco Mormando, in rappresentanza della Procura Regionale, gli	
	Avvocati Ivan Uglio, Alberto Marengo con l'assistente Dott. Simone Mario	
	Camandona in rappresentanza e difesa dei convenuti A.G.	
	C.T. S.R.L. in liquidazione, l'Avvocato Silvia Gavioli in	
	rappresentanza e difesa del convenuto C.D., gli Avvocati Marco	
	- pag. 5 di 56 -	

	Yeuillaz e Gianluca Fresia in rappresentanza e difesa del convenuto D.A.;	
	l'Avvocato Maria Rosa D'Ursi in rappresentanza e difesa dei	
	convenuti D.I.F.P., D.I. di D.I.F.P., gli	
	Avvocati Giuseppe Galvagno e Francesca Mastroviti in rappresentanza e difesa	
	dei convenuti M.M. e M.S., l'Avvocato Francesca	
	Fornelli delegata dagli Avvocati Francesco Patrick Perna e Alessandra Mazza	
	in rappresentanza e difesa del convenuto P.A., come da verbale.	
	Rilevato in	
	Ritenuto in fatto	
	La Procura regionale, con atto di citazione del 3 aprile 2024, agisce nei	
	confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento	
	del complessivo importo di euro 27.631.105,43, con le gradazioni	
	analiticamente indicate nell'atto introduttivo del giudizio, in favore del	
	Ministero dell'economia e delle finanze.	
	A sostegno della domanda attorea, in prima approssimazione, si pone	
	un'articolata truffa (oggetto di separato giudizio in sede penale) posta in essere	
	dai soggetti convenuti, con ruoli e profili differenti, ai danni del GSE e	
	consistente nella falsa attestazione di risparmi energetici conseguiti, in	
	relazione ai quali il menzionato GSE rilascia appositi certificati, ceduti ad altri	
	soggetti ignari sul mercato dei titoli gestito dal GME e, infine, presentati per	
	l'erogazione di un contributo dall'ultimo prenditore del titolo.	
	Per comprendere il danno azionato dalla Procura, l'atto di citazione illustra	
	adeguatamente il meccanismo di funzionamento del GSE ed il ruolo di tale	
	soggetto nel mercato energetico, descrivendo analiticamente il sistema dei	
	certificati bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), ed il ruolo delle	
	- pag. 6 di 56 -	

società di servizi energetici (ESCO).

Quanto alla specifica fattispecie contestata, la Procura afferma che le indagini svolte hanno evidenziato un articolato sistema fraudolento posto in essere da un sodalizio criminoso per il tramite di società italiane ed estere, articolato, in sintesi, in tre distinte fasi:

- le società italiane, aventi qualifica di ESCo, presentavano al GSE documentazione che indicava fraudolentemente un progetto relativo a fittizi lavori di efficientamento energetico;

- sulla base della documentazione presentata, la ESCo otteneva così l'indebita assegnazione di TEE, che venivano quindi monetizzati ponendoli sul mercato gestito dal GME;

- i responsabili della ESCo procedevano dunque a trasferire la maggior parte del denaro così ottenuto, in alcuni casi, in paesi esteri ed, in altri casi, presso altri conti intestati a società a loro riconducibili.

In estrema sintesi, secondo la Procura regionale, nella vicenda in esame un sodalizio criminale, facente capo ai convenuti A.G., D.I.,

P., M., D., M., M.,

S. e P., compartecipi nel reato di associazione a delinquere

(oggetto di separato giudizio in sede penale), avrebbe costituito e gestito le società in epigrafe indicate, in alcuni casi servendosi di mere "teste di legno" quali amministratori, in altri di complici per le singole società, che tra il 2014 ed il 2017, presentando falsi progetti di attestazione energetica, avrebbero percepito indebitamente i relativi TEE e, in ultima analisi, gli importi analiticamente indicati in atto di citazione.

A fondamento probatorio di quanto dedotto, la Procura regionale richiama

alcuni provvedimenti resi in sede penale (richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento n. 16156/2018 RGNR presso il Tribunale di Torino, ordinanza di applicazione misure cautelare GIP presso il Tribunale di Torino del 18 marzo 2022, e annotazioni ivi richiamate) nonché i provvedimenti di revoca, e recupero di indebito, posti in essere dal GSE nei confronti delle società ESCo.

Con comparsa del 24 settembre 2024 si è costituito il convenuto D.C., amministratore di E.V. dal marzo al dicembre 2016, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dalla Procura contabile, ancorandone il decorso alla data di revoca dei TEE da parte del SGE (18 gennaio 2018). Esclude la rilevanza del rinvio a giudizio in sede penale non essendo il sig. C. interessato da tale azione.

Eccepisce l'incompetenza territoriale di questa Sezione Regionale della Corte dei conti, essendo il convenuto residente in Emilia Romagna, e ciò sia con riferimento alla supposta condotta gestoria foriera del danno (poiché il convenuto non è coinvolto nell'indagine penale, la sua attività è da ritenersi radicata presso la sua residenza) che del luogo di verifica del danno stesso.

Nel merito, eccepisce la propria estraneità ai fatti, riferendo di essere stato coinvolto nel progetto dal suo consulente M.P. o, peraltro neppure coinvolto nella vicenda penale, e che fu questi ad approvare il bilancio 2016.

Contesta la sussistenza del dolo, e rimarca la propria fuori uscita dalla società prima dell'emissione di larga parte dei TEE.

Con comparsa del 26 settembre 2024, si è costituito il convenuto D.A.,

	firmatario dell’atto costitutivo della A.E.E. s.r.l. e amministratore	
	dal 30 marzo 2016 al 4 luglio 2017. Riferiva di essere stato a ciò convinto, con	
	la promessa di facili guadagni, da tale M.M., suo conoscente, il quale si serviva	
	dei documenti di identità del convenuto per accreditare la società presso il GSE	
	all’insaputa del D. stesso. Ribadisce, quindi, la	
	propria estraneità ai fatti, sostenendo di essere stato coinvolto nella truffa delle	
	ESCo attraverso un raggio.	
	Rileva come lo stesso PM penale, nella richiesta di rinvio a giudizio, abbia	
	definito il convenuto D. come <i>“una testa di legno che avrebbe</i>	
	<i>accettato dietro compenso di acquisire e/o mantenere ufficialmente la carica</i>	
	<i>gestoria e/o la titolarità di quote sociali di alcune delle società utilizzate per</i>	
	<i>l’inserimento dei progetti fittizi”</i> .	
	Esclude altresì una colpa in vigilando, affermando che le operazioni di	
	inserimento dei falsi progetti avveniva occultamente ad opera del M.,	
	senza che il convenuto avesse le competenze tecniche per avvedersene.	
	Ammette l’esistenza di contatti telefonici con i convenuti M. e	
	M. ma, in difetto di intercettazione contenutistica, ne eccepisce la totale	
	irrilevanza.	
	Eccepisce la prescrizione quinquennale rilevando, tra l’altro, che le delibere di	
	annullamento dei TEE adottate dal GSE venivano inviate solo alla società e mai	
	allo stesso convenuto, avendo nel tempo cessato la propria carica di	
	amministratore. Parimenti, irrilevante sarebbe la domanda di insinuazione al	
	passivo fallimentare, proposta quando il convenuto non ricopriva più alcuna	
	carica sociale.	
	Contesta la tesi dell’occultamento doloso in quanto, a detta della difesa, al	
	- pag. 9 di 56 -	

	momento dell'annullamento dei TEE l'Amministrazione danneggiata	
	possedeva piena contezza dell'esistenza di un danno.	
	Contesta l'esistenza del dolo e, anche ammessa una condotta negligente, questa	
	non potrebbe che essere lieve. Invoca il potere riduttivo.	

	Con comparsa 25 settembre 2024 si è costituito D.I.F.P.,	
	titolare della ditta individuale D.I., eccependo il difetto di giurisdizione in	
	favore del G.O. (sull'assunto della natura privatistica dei soggetti coinvolti,	
	dell'assenza, nei confronti degli odierni convenuti, di un programma imposto	
	dalla PA e del non essere i fruitori finali dei c.d. certificati bianchi), nonché la	
	prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria, ancorando la decorrenza alla	
	presentazione dei progetti di efficientamento o, al più, alla data di emissione	
	dei TEE, momenti in cui il danno era oggettivamente conoscibile in assenza di	
	risvolti penalistici della vicenda interessante il convenuto.	
	Richiama, quindi, copiosa giurisprudenza in tema di prescrizione e atti	
	interruttivi, descrivendo analiticamente gli orientamenti in materia.	
	Quanto al merito, la parte eccepisce il concorso di colpa della società GSE s.p.a.	
	per difetto dell'attività di controllo e verifica che avrebbe dovuto porre in	
	essere.	
	Contesta, in quanto non sostenuto (in citazione) da adeguato supporto	
	motivazionale e probatorio, il danno di euro 1.810.524,97 ascritto al convenuto.	
	Da ultimo, contesta l'esistenza, e la prova, dell'elemento psicologico.	

	Con comparse del 27 settembre 2024, a firma dei medesimi patroni, si sono	
	costituiti i convenuti M.M. e M.S., i quali affermano	
	- pag. 10 di 56 -	

di essersi limitati a segnalare al D.I. i cantieri interessati da lavori di posa di cappotti termici, senza mai aver “caricato” alcuna pratica di efficientamento energetico e, fino all’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, senza essere a conoscenza dell’uso fatto di tali segnalazioni da parte del D.I.

Così ricostruita la posizione dei convenuti in punto di fatto, in diritto, la difesa dei convenuti ha, in primo luogo, eccepito la lesione del contraddittorio considerato che una cospicua parte di documentazione (52 faldoni relativi al procedimento penale) è stata depositata solo in data 24 settembre 2024.

Eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte, sotto il profilo del difetto di rapporto di servizio, non avendo i convenuti mai predisposto o caricato i progetti di efficientamento energetico.

Sotto altro profilo, inoltre, la difesa rileva che i TEE non incorporano, di per sé, il diritto all’ottenimento di un contributo pubblico, venendo ceduti ad altri soggetti privati (unici tenuti al raggiungimento di un obiettivo di risparmio energetico), e non consentono, pertanto, di equiparare il soggetto che li acquisisce ad un pubblico funzionario. Nessun contributo pubblico, in altri termini, viene erogato alle ESCo, essendo i privati gli unici obbligati gli unici a sostenere un esborso economico.

Sempre in via preliminare, le difese hanno eccepito la prescrizione quinquennale, ancorandone la prescrizione alla data di emissione dei certificati bianchi o, in subordine, alla data dei provvedimenti di avvio o conclusione del procedimento di revoca, momento in cui il GSE ha avuto in qualche modo contezza delle irregolarità presenti, ed escludendo, quindi, qualunque ipotesi di occultamento doloso.

Con riguardo al merito, entrambi i convenuti eccepiscono di aver ricoperto

	cariche sociali nella sola A.G.I. s.r.l., senza svolgere alcun ruolo	
	gestorio in altre società e senza mai aver presentato progetti di efficientamento	
	energetico, attività svolta dai legali rappresentanti delle varie società senza che	
	lui ne sapesse alcunché. Quanto all’attività di vendita dei TEE posta in essere	
	dal M., la difesa rileva che questi era all’oscuro dell’eventuale origine illecita	
	dei titoli e neppure sapeva a quali cantieri si riferissero.	
	Contesta gli elementi probatori (contatti telefonici e, quanto al solo M.,	
	utilizzo del pc del D.I.) richiamati dalla Procura a fondamento del suo	
	coinvolgimento, tanto sotto il profilo eziologico, che per quanto riguarda	
	l’elemento soggettivo. Contesta altresì l’esistenza del danno rappresentato dalla	
	mera emissione dei TEE, momento nel quale la PA non effettua alcun esborso	
	economico; il danno, al limite, potrebbe divenire attuale nel momento in cui i	
	TEE stessi vengono presentati alla CSEA per essere annullati.	
	In via subordinata, la difesa contesta la quantificazione del danno imputata ai	
	convenuti M. e M., avendo la Procura imputato loro anche schede relativi a	
	lavori da questi mai segnalati.	

	Con comparsa 27.09.2024, si sono costituiti A.G.D. e la	
	C.T. s.r.l. eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione	
	della Corte dei conti sia per difetto del rapporto di servizio (avendo la Procura	
	svolto un’azione di mera ripetizione indebito, mentre il rapporto di servizio	
	sarebbe configurabile qualora si azionasse un danno all’ambiente, con le ESCo	
	come partecipi dell’obiettivo generale energetico), sia in relazione alla	
	contestuale impugnazione avanti al TAR dei provvedimenti di revoca adottati	
	dal GSE (in violazione del principio del ne bis in idem), sia ai sensi dell’articolo	
	- pag. 12 di 56 -	

133, lettera o), del Codice del Processo Amministrativo che devolve alla cognizione esclusiva del Giudice Amministrativo “*le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia*”.

La difesa, sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell’azione, negando la configurabilità di un occultamento doloso in quanto non connaturato ad ogni fattispecie penalmente rilevante ed individuando la conoscibilità del danno all’avvio dei procedimenti di revoca.

Nel merito, contesta la rilevanza degli elementi richiamati in atto di citazione (peraltro non riscontrabili nella documentazione allegata) e nega, pertanto, l’esistenza di un sodalizio criminale a carico del convenuto A.G.;

respinge ogni addebito quanto alle società per le quali non ha ricoperto alcuna carica sociale e nega di essere stato amministratore di fatto della C.T. s.r.l. Con riferimento a quest’ultimo soggetto giuridico, la difesa contesta le truffe imputate e, descritta la modalità operativa, ritiene che l’unica responsabilità dell’esecuzione del progetto sia del soggetto installatore.

Da ultimo, la difesa insiste sull’insussistenza di un danno effettivo, essendo i TEE acquistati da altri soggetti privati e l’eventuale danneggiato la CSEA.

Con comparsa del 21 marzo 2025, si è costituito il convenuto P.A., amministratore unico – dal 2 dicembre 2015 al 22 giugno 2017 – della C. S.r.l., eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo il trasferimento dei titoli energetici una mera contrattazione tra privati, unici legittimati all’eventuale ripetizione di indebito.

	Ritiene che, essendo la questione dell’annullamento dei titoli pendente avanti	
	il TAR Lazio, la presente azione si porrebbe in violazione del principio del <i>ne</i>	
	<i>bis in idem</i> . In ogni caso, la giurisdizione sarebbe esclusiva del Giudice	
	amministrativo ai sensi dell’articolo 133 del relativo codice processuale.	
	Sempre in via preliminare, eccepisce la prescrizione dell’azione, essendo i TEE	
	percepiti tra il 2016 ed il 2018.	
	Nel merito, insite per il rigetto della domanda, non essendo il convenuto P.	
	risultato coinvolto nei provvedimenti penali richiamati dalla Procura.	
	Ricostruita la storia della C., il convenuto assume di essere stato	
	convinto ad assumere la carica di amministratore dal sig. D.I., restando	
	all’oscuro delle intenzioni illecite di quest’ultimo e dell’effettiva gestione della	
	società.	
	Insiste, infine, sul difetto dell’elemento soggettivo e, sotto altro profilo,	
	sull’inesistenza e non attualità del danno.	

	Con memoria del 21 marzo 2025, in relazione a quanto statuito nel verbale	
	dell’udienza 17 ottobre 2024, i convenuti A.G. e C.T.	
	s.r.l. hanno depositato ulteriori deduzioni e documentazione a sostegno.	
	La difesa si sofferma, nuovamente, sugli elementi probatori a sostegno della	
	tesi attorea dell’esistenza di un sodalizio criminoso, evidenziandone	
	l’insufficienza a tal fine.	
	Ricostruisce analiticamente l’attività imprenditoriale svolta dal convenuto	
	A.G. ed i rapporti con alcuni altri convenuti, evidenziandone	
	la liceità e contestando, quale mero teorema, la ricostruzione della Procura	
	regionale.	
	- pag. 14 di 56 -	

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Le difese dei convenuti hanno richiamato il contenuto delle comparse di costituzione e insistito per il rigetto della domanda sotto i vari profili sollevati.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

Considerato in diritto

1. La domanda è fondata nei limiti che seguono.

2. In via preliminare, stante la ritualità delle notifiche, ai sensi dell'articolo 93 c.g.c., va dichiarata la contumacia dei seguenti convenuti: A.G.I.

s.r.l.; B. s.r.l.s.; E.V. s.r.l.; F. s.r.l.; P.I.

s.r.l.; R.E. s.r.l.; S.E. s.r.l.s.;

B.F.; C.I.N.; D.D.; M.D.G.;

P.N.; P.A.; R.S.F.;

S.P.; S.A.; V.E.;

Z.S.

3. Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità della documentazione prodotta dalla Procura in data 24 settembre 2024.

Occorre considerare, infatti, che ai sensi dell'articolo 88 c.g.c. il deposito di memorie e documenti è possibile fino a venti giorni prima dell'udienza.

La norma, infatti, laddove dispone che *“il presidente della sezione [...] fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti”* distingue espressamente la costituzione del convenuto,

da un lato, ed il deposito dei documenti, dall'altro.

Ora, se è vero che tale norma sembrerebbe riferirsi in primo luogo al convenuto, per evidenti ragioni di parità processuale (art. 111 Cost.), essa deve essere, necessariamente, estesa anche all'attore, al quale, pertanto, compete la facoltà di depositare documenti e memorie fino a 20 giorni prima dell'udienza.

Quanto al richiamato art. 11 delle disposizioni di attuazione del c.g.c. (*"I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale"*), esso attiene all'ordinaria modalità di deposito dei documenti, ma nulla dice in ordine ad eventuali decadenze che, d'altra parte, per quanto attiene all'attore, non sono menzionate nell'articolo 86 c.g.c. Tale norma, infatti, prevede il deposito dell'elenco dei documenti offerti in comunicazione in uno con l'atto di citazione, senza, tuttavia, prevedere, in modo espresso, alcuna decadenza per l'ipotesi che i menzionati documenti non siano depositati contestualmente all'atto introduttivo.

È evidente, peraltro, che tale deposito fisiologicamente avviene in uno con l'atto di citazione, proprio per consentire ai convenuti di prenderne visione; cionondimeno, l'unica decadenza espressa è quella relativa al termine di 20 giorni prima dell'udienza in relazione alle eccezioni non rilevabili d'ufficio (art. 90, comma 3, c.g.c.).

3.1 In ogni caso, anche a volere seguire una differente lettura, va detto che, con ordinanza a verbale nel corso dell'udienza del 17 ottobre e 2024, il Presidente del Collegio ha dichiarato i documenti ammissibili, come da previsione

contenuta nel riportato articolo 11. La difficoltà tecnica lamentata dalla Procura, e verificabile agevolmente dalla capienza dei file dell'allegato 5, integra senza dubbio le "gravi ragioni" che possono giustificare un deposito ipoteticamente ritenuto tardivo.

Quanto alla lamentata lesione del diritto di difesa, esso è stato assicurato mediante il rinvio dell'udienza con termine alle parti per la produzione di memorie integrative e documenti ulteriori.

4. Ancora, vanno ora affrontate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.

4.1 In particolare, i convenuti D.I., P., A.G. e

C.T. s.r.l. eccepiscono il difetto di giurisdizione in virtù della natura privatistica dei soggetti coinvolti e dell'assenza di un rapporto di servizio, non essendo configurabile, nei confronti dei soggetti odierni convenuti, un programma di gestione dei fondi pubblici. Analoga eccezione viene svolta dalla difesa dei convenuti M. e M., assumendo che, per gli stessi, non avendo mai predisposto e trasmesso i progetti di efficientamento energetico, non sarebbe configurabile alcun rapporto di servizio.

Detto in altri termini, le difese rilevano che i soggetti coinvolti sono privati, tanto i convenuti quanto le società GSE e GME, e che, inoltre, le società ESCo non partecipavano dell'obbligo di raggiungimento di un certo obiettivo energetico, ma solo intervenivano volontariamente con propri progetti di efficientamento energetico.

L'eccezione è destituita di fondamento e ciò in virtù delle considerazioni già svolte da questa stessa Sezione nelle pronunce n. 97/2022, n. 121/2022, n. 234/2023 e dalla II Sezione centrale d'appello della Corte dei conti, nella sentenza n. 274/2023.

In estrema sintesi, e rimandando ai menzionati provvedimenti per una lettura integrale, è qui sufficiente ricordare che il perimetro della giurisdizione “*in fattispecie di distrazione di finanziamenti pubblici, non è delimitato in modo netto ma inevitabilmente si dilata in base alle peculiarità della fattispecie concreta: il parametro di riferimento, infatti, è offerto dall’aver inciso sul programma imposto dalla P.A. Detto in altri termini, la giurisdizione non è necessariamente legata [...] all’esistenza di un vincolo giuridico o fattuale con le società beneficiarie della pubblica provvista, o all’aver percepito tale provvista, quanto, piuttosto, alla partecipazione fattiva alla fattispecie distrattiva della stessa. Partecipazione, ed è qui l’elasticità del parametro, che può assumere forme e contenuti differenti*” (sent. n. 234/2023 cit.).

È la partecipazione, quindi, per come individuata sulla base della prospettazione contenuta nella domanda attorea, che radica la giurisdizione di questa Corte: “*la fattispecie portata in giudizio dalla Procura regionale, come già accennato, riguarda il danno legato all’indebito ottenimento dei TTE e, quindi, alla distrazione delle risorse pubbliche destinate all’efficientamento energetico: il perimetro della giurisdizione, quindi, va individuato in relazione a tale danno, rientrandovi tutte le condotte che, nella prospettazione attorea, hanno determinato, con efficienza causale, il danno azionato*” (sent. n. 234/2023 cit.).

Parimenti, anche con riferimento ai rapporti con la giurisdizione amministrativa, la questione è già stata affrontata dalla menzionata pronuncia di appello, da intendersi qui richiamata (II Sezione centrale d’appello, n. 274/2023): un conto è l’illegittimità dei provvedimenti, oggetto centrale del giudizio amministrativo, altro “*l’illiceità delle condotte e la lesione di diritti*

patrimoniali e non patrimoniali delle pubbliche amministrazioni”.

4.2 Proseguendo nell’esame delle eccezioni preliminari, il convenuto C.

ha eccepito l’incompetenza territoriale di questa Corte per essere lo stesso residente a Bologna, ed ivi avente sede legale la società, la E.V.

s.r.l., di cui è stato rappresentante nel periodo di invio dei progetti di efficientamento energetico al GSE. Secondo tale prospettazione, essendo egli escluso dall’azione penale, la competenza non potrebbe che radicarsi nel luogo di residenza, in cui sarebbe avvenuta l’attività gestoria, o in quello di verifica del danno.

L’eccezione è destituita di fondamento.

Fermo restando che la competenza, così come la giurisdizione, si determina sulla base della domanda, si osserva che la Procura erariale sostiene che il convenuto C. *“abbia svolto le funzioni di amministratore unico nella piena consapevolezza del ruolo gestorio da lui svolto e fosse consapevole di come la società da lui costituita ed amministrata fosse effettivamente impiegata per il solo fine di realizzazione del disegno criminoso in danno delle finanze pubbliche”.*

Ciò significa, in altri termini, che, seppure marginalmente, anche il C.

sarebbe stato coinvolto nell’articolato meccanismo fraudolento su cui si fonda l’atto di citazione.

Se così è, ed in disparte la fondatezza nel merito di quanto affermato, deve trovare applicazione l’articolo 18, comma 5, c.g.c., a mente del quale *“Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente”:*

poiché la condotta prevalente è pacificamente avvenuta in Piemonte, ne consegue la competenza territoriale di questa Corte anche con riferimento al convenuto C.

4.3 Proseguendo secondo l'ordine logico delle eccezioni proposte, va ora esaminata quella di prescrizione, sollevata dalle difese di tutti i convenuti.

A parere di questo Collegio l'eccezione non può essere accolta, dovendo ancorarsi l'esordio della prescrizione al momento del disvelamento della complessa fattispecie criminosa offerto dal rinvio a giudizio.

A tale conclusione militano due alternative argomentazioni.

Giova ricordare, in diritto, che il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto risarcitorio va collocato, come statuito dall'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994, non al momento in cui si è verificato il fatto dannoso bensì alla data della scoperta, intesa come oggettiva conoscibilità del danno stesso, in aderenza alla regola generale dettata dall'articolo 2935 c.c. secondo cui *“la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”*.

Il *dies a quo* della prescrizione, dunque, deve individuarsi nel momento della conoscibilità del danno da parte della Procura regionale o dell'amministrazione danneggiata (cfr. ex *plurimis*, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019; Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III n. 303 del 2017 e 170 del 2019), soggetti entrambi competenti a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili.

Fatta tale considerazione preliminare, ed in disparte la questione dell'occultamento doloso (comunque, agevolmente sostenibile in fattispecie configuranti il reato di cui all'articolo 640 c.p., essendo il doloso occultamento

connaturato agli artifici e raggiri propri del reato di truffa), occorre considerare che l'annullamento e revoca dei TEE ad opera del gestore pubblico avviene per motivi meramente formali, legati ad irregolarità documentali ed alla mancata successiva integrazione: al momento della revoca amministrativa, quindi, non c'era ancora evidenza della falsità materiale delle pratiche presentate e dei comportamenti delittuosi. Sotto quest'ultimo punto di vista, va rilevato che, effettivamente, solo con il completo disvelamento della vicenda, ancorabile al rinvio a giudizio (23 novembre 2022), sono emersi tutti gli elementi qualificanti la fattispecie di responsabilità amministrativa, autonoma rispetto alla mera irregolarità documentale che ha portato ai primi provvedimenti del GSE (fattispecie che, fino a quel momento, ben poteva essere rilevante solo per la giurisdizione amministrativa). Solo in quel momento, in altri termini, sono emerse le circostanze necessarie a individuare tutti i responsabili e a connotare psicologicamente la condotta, così differenziandosi da una vicenda di mera rilevanza amministrativa.

Tale conclusione vale anche con riferimento ai convenuti, come il C.

o il P., estranei al giudizio penale: solo con il rinvio a giudizio, infatti, la Procura (e l'Amministrazione danneggiata) ha avuto contezza che questi convenuti potessero essere coinvolti in una fattispecie di danno erariale, con falsi progetti di efficientamento.

4.4 Destituita di fondamento, infine, l'eccezione di violazione del principio del *ne bis in idem*. A tal fine, è sufficiente richiamare quanto sopra statuito in ordine alla differenza sostanziale esistente tra il giudizio amministrativo, vertente sulla legittimità degli atti di revoca dei TTE, ed il presente giudizio, volto a valutare la liceità dei comportamenti. Un problema di sovrapposizione, al più, potrebbe

porsi esclusivamente in sede esecutiva, allorché eventuali plurimi titoli giudiziali non potranno essere portati ad esecuzione in eccesso rispetto al quantum dell'eventuale condanna.

5. Venendo, quindi, all'esame del merito, al fine di comprendere la truffa posta in essere dai convenuti, occorre richiamare brevemente le modalità di funzionamento del mercato dei c.d. certificati bianchi, così come tratteggiate nei precedenti di questa stessa Sezione (sentenze n. 121/2022 e n. 97/2022).

5.1. *“Il sistema dei certificati bianchi trova la sua origine nel decreto interministeriale 20 luglio 2004, e nel successivo decreto 21 dicembre 2007, che ha introdotto un meccanismo in virtù del quale alcuni soggetti (i distributori di energia elettrica e gas naturale) sono obbligati a raggiungere obiettivi di risparmio energetico, o operando in prima persona, ovvero accedendo ai risparmi conseguiti da altre categorie di soggetti (i soggetti volontari) nell'ambito del meccanismo attuato con l'incentivo economico dei c.d. TEE (Titoli di Efficienza Energetica), tra i quali rientrano i c.d. Certificati Bianchi. I soggetti obbligati, quindi, si vedono assegnato annualmente un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica da conseguirsi presso i clienti finali (quantificabile in numero di TEE). L'obiettivo sarà soddisfatto se il distributore dimostrerà al G.S.E., entro il 31 maggio di ogni anno, di avere in proprio possesso un numero adeguato di TEE a valere per l'anno precedente”* (sentenza n. 121/2022).

“La possibilità di ottenere tali titoli, tuttavia, non è prerogativa esclusiva dei soggetti obbligati al perseguimento degli obiettivi di efficientamento: anche le ESCo (Energy Service Company, soggetti volontari) possono accedere al meccanismo ed ottenere titoli di efficienza energetica. Tali società, quindi,

individuano ed attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso clienti finali, “ottenendo in ritorno i corrispondenti risparmi energetici, per il riconoscimento dei quali inviano una proposta (progetto) al G.S.E. In caso di esito positivo della verifica, il G.S.E. riconosce i titoli di efficienza energetica al soggetto proponente e comunica al G.M.E. di stanziare un certo numero di titoli a favore di quest'ultimo, proporzionale ai risparmi energetici conseguiti grazie alla realizzazione dei progetti di efficientamento. Il TEE, o certificato bianco, quindi, per la sua stessa natura e per le stesse motivazioni della sua emissione, presuppone che sia stato effettivamente posto in essere l'intervento di efficientamento energetico, id est che si verifichi il risparmio energetico cui era finalizzato l'intervento medesimo. Tali titoli, successivamente, potranno essere oggetto di negoziazione e cessione in un apposito mercato, gestito da GME s.p.a. (Gestore Mercato Energia, società interamente partecipata da GSE s.p.a.), nel quale le ESCo cedono i titoli ai soggetti obbligati che non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico loro assegnati” (sent. n. 234/2023).

5.2. Nella fattispecie in esame, secondo l'assunto della Procura, i convenuti

A.G., D.I., P., M., D.,

M., M., S. e P. avrebbero dato vita ad un

sodalizio criminoso che, servendosi di circa 15 società ESCo, avrebbe indebitamente ottenuto i titoli di efficienza energetica attraverso la predisposizione di falsi progetti di efficientamento. Unitamente a tali soggetti, di cui la Procura chiede la condanna in solido, vengono citati in giudizio gli altri soggetti che, pur non partecipando del disegno comune, risultavano comunque legati, di diritto o di fatto, alle singole società coinvolte.

5.3 Sotto il profilo probatorio, la Procura richiama alcuni atti del procedimento penale n. 16156/2018 presso il Tribunale di Torino (ordinanza di applicazione misure cautelari del 18.03.2022 del Gip presso il Tribunale di Torino; annotazioni di PG ivi richiamate e relativi faldoni documentali), i provvedimenti di revoca adottati dal GSE, le annotazioni del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Torino.

5.4 In ordine alla documentazione probatoria, il Collegio ritiene necessario richiamare quanto già indicato nella sentenza n. 234/2023 in ordine al puntuale onere deduttivo che grava sulle parti e, nello specifico, sulla Procura: *“Al fine di consentire alle parti convenute, ed al giudicante, di rinvenire, nel materiale probatorio prodotto in giudizio, riscontro ai fatti dedotti nell’atto di citazione, è necessario che l’indicazione, prevista dalla lettera ‘F’ del menzionato art. 86, sia puntuale e precisa. Se è vero, quindi, che l’articolo 86 c.g.c. prevede la sanzione della nullità solo per il mancato rispetto dell’onere di allegazione dei fatti a sostegno della domanda (art. 86, comma 6), cionondimeno il difetto di allegazione probatoria non resta senza conseguenze, operando sul piano della valutazione del merito della domanda”*.

Detto in altri termini, è onere della Procura individuare, tra i documenti prodotti in giudizio, quelli ritenuti rilevanti e, indicandone i passaggi essenziali, le ragioni di tale rilevanza.

Non può, pertanto, essere onere del giudicante, a garanzia della terzietà dello stesso, la ricerca e l’individuazione di elementi probatori non indicati dallo stesso requirente: *“il mancato collegamento tra un fatto ed uno specifico documento tra quelli allegati all’interno dell’atto introduttivo implica, evidentemente, la non significatività di tale documentazione anche per la stessa*

parte attrice” (sent. n. 234 cit.).

In presenza di oltre 50 faldoni provenienti dal giudizio penale, è quindi onere della Procura indicare i singoli documenti ritenuti rilevanti, non potendo questa limitarsi a un generico rimando alla documentazione in atti (pag. 123 atto di citazione: *“Quanto esposto, considerata la complessità e la molteplicità delle condotte illecite perpetrate dal sodalizio, è da considerarsi un’esemplificazione per cui corre l’obbligo di fare rinvio ai corposi atti di polizia giudiziaria sopra richiamati, riepilogativi degli innumerevoli riscontri emersi dall’incrocio dei dati riguardanti le diverse ESCo coinvolte, unitamente alle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed alle altre attività di indagine svolte dalla Guardia di finanza”*). Se è apprezzabile l’autonoma attività di indagine, senza attendere gli esiti del processo penale, è però inevitabile l’onere di andare oltre il solo provvedimento cautelare reso in sede penale, esaminando e richiamando in modo analitico, nella mole degli atti del procedimento penale, gli elementi istruttori ritenuti rilevanti.

5.5 Fatta tale considerazione, e seguendo, quindi, la superiore linea interpretativa (i documenti rilevanti sono quelli indicati analiticamente in atto di citazione, con specificazione della loro incidenza probatoria in relazione alla prospettazione attorea), appare ragionevole esaminare il merito principiando dalla posizione delle ESCo, soggetti formalmente intestatari dei progetti di efficientamento e della percezione dei TEE.

Ebbene, con riferimento a tali soggetti non vi possono essere dubbi circa la sussistenza dell’elemento oggettivo della responsabilità erariale.

Dalla lettura dell’ordinanza cautelare 18 marzo 2022, e delle annotazioni di PG allegate dalla Procura e, talora, richiamate nella citata ordinanza, emergono

plurimi indizi circa la falsità dei progetti presentati dalle diverse ESCo, indizi che possono così sinteticamente compendiarsi:

- falsità dei destinatari degli interventi, essendo emersa (dalle risultanze catastali e dichiarazioni dei redditi) l'indisponibilità degli immobili indicati in capo agli stessi beneficiari;
- assenza di fatture da parte delle imprese collaboratrici nei confronti dei clienti finali che avrebbero dovuto beneficiare dei progetti;
- nominativi dei medesimi clienti utilizzati in plurimi progetti, con lievi variazioni di indirizzo ovvero del solo nome di battesimo, come anche del recapito telefonico;
- duplicazione dei medesimi identici progetti tra più società ESCo;
- numerosi consulenti/collaboratori indicati nei progetti presentati dalle ESCo hanno dichiarato di non aver mai intrattenuto rapporti con le stesse, disconoscendo qualunque collaborazione;
- assenza, in capo alle ESCo, di apparati e strutture idonee alla mole di lavori dichiarati;
- progetti la cui falsità emerge in modo palese dall'incongruenza numerica (ad esempio, la C.T. s.r.l. avrebbe piazzato 2.500 apparati UPS presso un'unica destinataria in due soli giorni, gli stessi nei quali un'altra società presentava progetti per ulteriori 2.500 UPS presso la medesima destinataria);
- erroneità degli indirizzi di posta elettronica indicati nei progetti e reiterata duplicazione degli stessi indirizzi.

5.6 In ordine all'efficacia di quanto affermato nelle annotazioni di PG (allegate all'atto di citazione), va ricordato che queste sono assistite da fede privilegiata,

ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.

Diversamente, le annotazioni sono liberamente valutabili dal Collegio.

5.7 Con particolare riferimento alla C.T. s.r.l., che ha analiticamente contestato i rilievi della Procura, valgono le seguenti osservazioni, più che sufficienti, per questa Sezione, a dare sostanza probatoria all'esistenza di una palese frode ai danni del GSE, rendendo inattendibile la differente ricostruzione prospettata dalla difesa.

In primo luogo, occorre rilevare che tutti i richiami ai vari allegati contenuti nell'annotazione di PG n. 46789 del 12.02.2021 sono puntualmente prodotti nella cartella doc. 5 (in particolare, "parte 3 – faldoni 4-11"); non risponde quindi al vero quanto asserito dalla difesa secondo cui tali allegati non sarebbero agli atti.

In secondo luogo, come emerge da pag. 18 della richiamata annotazione, la C.T. ha indicato come collaboratore in alcuni suoi progetti (cioè, il soggetto esecutore degli interventi) un indirizzo *e-mail* di contatto

(*omissis@gmail.com*) falso, essendo diverso da quello correttamente

indicato sul sito aziendale (*info@omissis*). Ancora, per tale collaboratore

viene indicato quale utenza il numero 392 *omissis*, in realtà intestato a tale

R.V., soggetto estraneo alla Z. e già coinvolto in altro

procedimento avanti questa stessa Sezione come prestanome di altra ESCo utilizzata nella medesima tipologia di truffe.

	Ulteriore conferma del coinvolgimento della C.T. all'interno di un	
	meccanismo fraudolento che ha riguardato plurime ESCo è rappresentato dal	
	rinvenimento di un HD Toshiba (pag. 25 dell'annotazione citata), riconducibile	
	a S.P. (la riconducibilità è data dalla presenza, all'interno, di	
	messaggi relativi all'utenza della stessa convenuta), al cui interno vi erano	
	custoditi i progetti relativi a molteplici società coinvolte nel procedimento	
	penale, tra cui anche quelli della C.T.	
	Ancora, merita evidenziare che la C.T., attraverso il mercato gestito	
	dal GME, ha poi ceduto e acquistato TEE per ingenti valori in trattative	
	bilaterali con altre società ESCo partecipi della medesima truffa, evidentemente	
	al fine di spostare i ricavi dove veniva ritenuto più utile (pag. n. 93-94	
	annotazione cit.).	
	Se già questo può essere sufficiente ad evidenziare un <i>fumus</i> indiziario	
	dell'esistenza di un'attività illecita, venendo più nel dettaglio, la C.T.	
	ha visto riconoscersi TEE in relazione a n. 79 progetti, dei quali 31 inerenti	
	all'installazione di motori inverter (codice GSE 9T), 1 alla sostituzione di	
	infissi (5T) e 47 inerenti alla "fornitura, consegna e installazione (messa in	
	opera)" di gruppi di continuità (63E). In relazione all'attività presso il GSE, la	
	C.T. ha indicato, come soggetto accreditato, il sig. M. e	
	come <i>mail</i> di contatto quella del sig. M., entrambi soggetti coinvolti nel	
	medesimo meccanismo fraudolento.	
	Agli atti vi è la dichiarazione del sig. Z. (allegato E/1 alla	
	menzionata annotazione), sentito a s.i.t. ex art. 351 c.p.p., il quale, oltre ad aver	
	disconosciuto l'indirizzo <i>e-mail</i> inserito dalla C.T., ha dichiarato di	
	non aver mai svolto alcun lavoro di efficientamento energetico, né in proprio	
	- pag. 28 di 56 -	

né conto terzi: dal che, a parere della Sezione, consegue l'evidente falsità dei

progetti presentati dalla C.T. con l'indicazione di tale impresa

esecutrice.

Per altri 30 progetti (relativi all'intervento 9T), è stata indicata come impresa

esecutrice la F.E. s.r.l.: sentito il legale rappresentante F.M.

(le dichiarazioni sono riportate a pag. 96 dell'annotazione), questi ha

dichiarato di essere un idraulico, di non conoscere alcunché dei motori inverter

e di non avere mai svolto alcuna attività per la C.T.

A parere del Collegio le dichiarazioni rese dallo Z. e dal F.,

in quanto soggetti del tutto estranei ai fatti, sono da ritenere attendibili e portano

a considerare certa non solo la falsità di tutti e 31 i progetti relativi al codice

9T, ma anche l'intento chiaramente doloso della società e del suo legale

rappresentante.

Per quanto riguarda le richieste di verifica e certificazione (RVC) 63E, la

C.T. ha presentato 47 progetti, per complessivi 45.389 interventi

(tutti riportati nell'allegato G165, doc. 5 della Procura, parte 3). Ora, come si

evince dal successivo allegato G168, n. 1.169 gruppi di continuità (UPS) sono

risultati duplicati, utilizzati, cioè, in plurimi progetti presentati al GSE dalla

C.T., altri 234 sono comuni alla C.T. ed altre 5 ESCo

(cioè, negli interventi figura sempre la stessa matricola di macchina installata),

altri 2.500 sono comuni alla C.T. ed alla C.G.B. s.r.l. Si

tratta, a parere del Collegio, non di una mera irregolarità quanto, invece,

dell'ennesima prova dell'esistenza di un *modus agendi* improntato a far

apparire come effettuati, attraverso documentazione apparentemente idonea,

lavori in realtà mai svolti.

Ancora, quanto ai 2.500 UPS duplicati, essi sarebbero stati consegnati presso la P. & C. s.r.l., sia dalla C.T. s.r.l. che dalla C.G.B. s.r.l.: ebbene, secondo quanto comunicato dalla C.T., l'installazione di 2.500 macchinari sarebbe avvenuta in due soli giorni (3 e 10 dicembre 2014; cfr. pag. 411-412 annotazione cit.), gli stessi in cui anche la C.G.B. installava gli UPS (medesimi). È evidente, quindi, come la circostanza sia del tutto inverosimile e lasci emergere la falsità del fatto storico documentato. D'altra parte, la stessa legale rappresentante della People ha dichiarato di aver reperito, nei locali aziendali, un solo UPS, senza che vi fosse traccia dei 2.500 apparentemente installati, e ha negato l'esistenza di locali aziendali nel luogo indicato per l'installazione nei progetti presentati. Da questo punto di vista, pertanto, questa Sezione ritiene inattendibile la documentazione prodotta dalla C.T. e da A.G. in quanto, fin dalla sua formazione, artatamente diretta a rappresentare una falsa realtà e smentita dalle dichiarazioni dei soggetti cui parte di tale documentazione sarebbe riferibile. A titolo di mero esempio, si richiamano i "ddt" prodotti sub doc. n. 6, tutti con analoghe sigle di sottoscrizione illeggibili e con adesivi del corriere BRT privi di qualunque riscontro e riscontrabilità. D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in molti casi, la C.T. ha indicato l'installazione dei medesimi UPS condivisi con altre ESCo, così dovendosi supporre la piena consapevolezza della frode (a mero titolo di esempio, i 200 UPS installati presso la S. s.r.l. erano già stati installati in precedenza, presso la medesima S., dalla E. s.r.l. ed anche dalla ditta individuale D.I.). Né, a fronte di tanti e così puntuali elementi probatori può ritenersi credibile la tesi secondo cui la responsabilità

	sarebbe degli installatori (che, come nel caso delle imprese Z. e	
	F.E., sono del tutto inesistenti), con la C.T. vittima a	
	sua volta di un raggio.	
	A parere della Sezione, quanto esposto, confermato dall'avvenuto	
	annullamento dell'approvazione dei progetti e revoca dei TEE emessi da parte	
	del GSE, dimostra oltre ogni ragionevole dubbio la falsità dei progetti di	
	efficientamento presentati dalle ESCo convenute in giudizio.	
	L'esistenza del danno, pertanto, deve ritenersi certa alla luce delle superiori	
	considerazioni e sicuramente imputabile alle società coinvolte per i TEE da	
	ciascuna ottenuti.	
	5.8 Venendo all'esame della posizione delle singole persone fisiche, come	
	sopra anticipato, la Procura individua una serie di convenuti (A.G.,	
	D.I., P., M., D., M.,	
	M., S. e P.) che sarebbero autori e compartecipi	
	dell'intero meccanismo fraudolento, posto in atto servendosi delle singole	
	società ESCo coinvolte.	
	Proprio in virtù di tale associazione criminale, secondo la prospettazione	
	attore, questi convenuti dovrebbero rispondere a titolo di dolo e, quindi,	
	solidalmente, per l'intero danno azionato.	
	Gli elementi a fondamento di tale assunto si trovano, seguendo lo schema	
	dell'atto di citazione, nel paragrafo 5.1, tra le pagine 104 e 134 dell'atto	
	introduttivo.	
	Ebbene, una lettura attenta di tali pagine evidenzia l'assenza di elementi	
	analitici di collegamento tra i soggetti sopra individuati e le singole società	
	coinvolte. La Procura si sofferma sul ruolo cardine attribuito al convenuto	
	- pag. 31 di 56 -	

A.G. ma non illustra né prova l'esistenza di specifico

collegamento con le varie ESCo: al netto dell'esistenza di contatti telefonici tra

vari convenuti (e incontri in presenza), e del riferimento ad A.G.

come sicuro soggetto coinvolto nel meccanismo truffaldino

(sulla base di riferimenti contenuti nelle intercettazioni telefoniche riportate,

anche dello stesso convenuto), la Procura non prova in alcun modo (invero,

neppure indica) gli elementi che, concretamente, consentirebbero di ricollegare

tutte le società ESCo al convenuto A. ed agli altri sopra indicati.

A pagina 115 dell'atto di citazione, si riferisce di un dispositivo sequestrato alla

convenuta S.P., all'interno del quale venivano rinvenuti *“gli*

stessi progetti falsi che poi, a seconda delle necessità del momento, sono stati

impiegati dalle ESCo, spesso senza apporre alcuna variazione o a volte

alterando qualche singolo dato o informazione per attribuire artatamente al

progetto presentato al GSE una parvenza di autonomia”. Da ciò, secondo il

requirente, la prova *“di come i membri del sodalizio abbiano condiviso fra loro*

l'apparato strumentale prodromico alla realizzazione delle singole truffe,

potendo gli stessi avvalersi liberamente di tale materiale a seconda delle

necessità. L'impiego di progetti identici presentati da diverse ESCo, ovvero

l'utilizzo da parte delle stesse di dati e specifiche tecniche frutto di una

primigenia elaborazione comune disvela l'operatività di un'organizzazione

stabile”.

Quanto affermato, tuttavia, appare oggettivamente generico, senza indicazioni

e riferimenti concreti, tali da poter essere valutati dal giudice e, ancor prima,

legittimamente contrastati dalla difesa. Il materiale informatico, infatti,

riguarda solo alcune società, e neppure tutte coinvolte nel presente giudizio.

Il supporto probatorio alla tesi della Procura non può essere la sola ordinanza cautelare (o, in alcuni casi, addirittura la mera richiesta cautelare del PM) ma deve, necessariamente, essere individuato nel materiale probatorio a supporto della stessa, autonomamente analizzato e presentato in relazione alle posizioni dei diversi convenuti.

Anche il riferimento alla tabella contenuta a pagina 137 dell'ordinanza del GIP costituisce un mero indizio, certamente non idoneo a provare la partecipazione di tutti i soggetti indicati all'attività di tutte le società convenute.

Le stesse conclusioni riguardano il convenuto D.I.: l'*e-mail* del 28 luglio 2015, riportata a pagina 116 dell'atto di citazione, in cui questi ammette di collaborare con un gruppo di ESCo e di avere un portafoglio potenziale di circa 150.000 TEE, conferma, senza dubbio alcuno, il suo coinvolgimento nella vicenda oggi in esame ma, ancora una volta, non consente di individuare i collegamenti univoci con tutte le società.

D'altra parte, se l'elemento probatorio, ampiamente richiamato e riportato nell'atto di citazione, è rappresentato dall'ordinanza applicativa di misure cautelari, va inevitabilmente rilevato che la stessa respinge la richiesta misura per il concorso nel reato di truffa per numerosi soggetti in relazione alle singole società.

Un conto, infatti, è il reato associativo, altra la responsabilità connessa alle singole truffe, rispetto alla quale non sempre lo stesso giudice penale ha rinvenuto sufficienti collegamenti: a mero titolo d'esempio, per il capo di imputazione n. 7, relativo alla società convenuta P.I. s.r.l.,

la richiesta di misura cautelare nei confronti dei convenuti D.I.,

M. e M. - ritenuti dalla Procura componenti del sodalizio cui

sarebbero riferibili tutte le società oggi convenute - è stata respinta per assenza di elementi di collegamento; analoghi rilievi riguardano le truffe eseguite per il tramite della B. e della A.G.I., non imputabili ad alcuni dei soggetti ritenuti invece responsabili dalla Procura penale e, oggi, da quella erariale.

Quanto ai convenuti P. e D., appare eccessivo sostenere che, essendo intervenuti nell'operazione di cessione della F. s.r.l., sarebbero da ritenersi inseriti nel “*delineato contesto associativo*” (pag. 120 atto di citazione): non sono indicati, al di là di tali generiche affermazioni, altri elementi concreti di collegamento tra questi convenuti e le 7 società coinvolte. Anche il menzionato intervento con riferimento alla F. s.r.l. (società non coinvolta nel presente giudizio), d'altra parte, risulta meramente affermato, ma non provato.

Quanto ai convenuti M. e M., di nessun valore sono gli elementi indiziari richiamati a pagina 121 dell'atto di citazione, trattandosi di prova dell'esistenza di un incontro tra questi convenuti e il D.I. (doc. n. 6, annotazione PG n. 67149, pag. 263) e di una *mail* in cui il D.I. comunica al V. e questi a M. e M. la PEC della società D.

s.r.l. (pag. 272 della medesima annotazione): non si comprende, infatti, cosa dimostrerebbero tali elementi in relazione alla richiesta di condanna solidale di tali soggetti con riferimento al danno imputabile a tutte le società convenute.

Con riferimento al convenuto M. (pag. 122 citazione), la Procura fa riferimento alla “*stabilità del proprio ruolo essendone stata rilevata l'operatività nel tempo nella gestione degli apparati operativi del gruppo occupandosi lo stesso di redigere atti e documenti che poi venivano ricondotti*

agli intestatari formali delle ESCo”. La prova di quanto esposto si troverebbe nell’annotazione di PG n. 67149, e precisamente alle pagine 678 ss: ebbene, la richiamata annotazione si riferisce ad un singolo progetto di efficientamento riferibile al D.I. e contenente un file in cui l’ultimo salvataggio veniva effettuato dal M. Troppo esile il riscontro per generalizzare il ruolo di questo convenuto come sopra riportato.

All’esito di questi brevi rilievi critici, ritiene il Collegio, dunque, di non poter aderire alla prospettazione attorea in termini di solidarietà dei convenuti A.G., D.I., P., M., D., M., M., S. e P. con il danno cagionato da tutte le società convenute.

Per i profili evidenziati, la Sezione tiene a ribadire l’orientamento, già espresso, in via di principio, nella sentenza n. 198 del 2024, secondo cui, l’azione contabile, a tutela del diritto di difesa dei convenuti (artt. 24 e 111 Cost.), è chiamata a formulare le proprie prospettazioni accusatorie in modo puntuale, correlando le prove raccolte ai diversi comportamenti oggetto di contestazione.

5.9 Appare quindi opportuno, anche per ragioni di chiarezza espositiva, esaminare, per ogni singola società, i soggetti coinvolti, analizzandone la posizione soggettiva e, quindi, la tipologia di responsabilità.

6. A.G.I. s.r.l.

In relazione a tale società, la Procura ha indicato un danno di euro 462.528,35 e, come responsabili, i convenuti A.G., D.I., M., M. e V.

Va premesso che tale quantificazione, come per tutte le altre società, avviene sulla base del valore medio dei TEE ottenuti dalla società, come comunicato

dal GSE.

In ordine alle persone fisiche responsabili per l'operato di tale società, va in primo luogo menzionato il convenuto M.M. che, come risulta dall'annotazione di PG n. 46789, risultava accreditato, per tale società, presso il GME, sia al Registro dei TEE che al Mercato dei TEE.

D'altra parte, lo stesso M. era in carica quale amministratore al momento della presentazione dei falsi progetti (ord. GIP 18.03.2022: "*M. M. aveva assunto l'incarico di amministratore unico sin dalla costituzione della società e, successivamente, a decorrere dal 5.12.2015, era divenuto un membro del Consiglio di amministrazione insieme a M. e V.*");

entrambe le circostanze rendono del tutto inverosimile la tesi difensiva di un coinvolgimento passivo, all'insaputa dello stesso M. Anzi, lo stesso M. (cfr. annotazione PG 67149) risulta essersi collegato con le sue credenziali al portale del GSE, utilizzando lo stesso indirizzo IP utilizzato dal convenuto A.G.D. per conto della ESCo C.T.

s.r.l.

Ugualmente responsabile deve ritenersi il convenuto M.S., non solo quale componente del Consiglio di amministrazione, ma anche quale gestore di fatto (insieme al M. ed altri) della società, da lui ceduta in parte alla C. s.r.l. ed in parte alla C.T. s.r.l.

Tali soggetti, che, a dispetto di quanto sostenuto dalle difese, risultano coinvolti nelle vicende della A.G. s.r.l. in primissimo piano, non potevano non essere al corrente dell'utilizzo della società al solo fine di predisporre falsi progetti di efficientamento energetico: la loro responsabilità non può che ritenersi dolosa.

	Va individuata, ancora, la piena responsabilità anche del convenuto	
	V.E. che, come risulta dall’intercettazione telefonica riportata	
	a pag. 264/270 dell’annotazione n. 46789, aveva anch’egli pieno controllo della	
	A.G.	
	Di contro, considerato che, in sede penale, la stessa ordinanza GIP non ha	
	ritenuto sussistenti fondati elementi di collegamento tra la A.G.I.	
	e i convenuti A.G. e D.I., va esclusa una loro	
	responsabilità in relazione a tale società.	
	A.G.I. s.r.l. è quindi responsabile, in solido con i convenuti	
	M., M. e V., per il danno di euro 462.528,35.	
	7. B. s.r.l.s. in liquidazione giudiziale	
	In relazione a tale società, la Procura ha indicato un danno di euro 4.853.360,96	
	e, come responsabili, i convenuti D.I., B., M.,	
	P. e D.	
	Quanto al B., questi risulta essere stato socio unico e amministratore	
	dalla costituzione, avvenuta il 3 marzo 2016: considerato che il primo progetto	
	di efficientamento energetico risulta presentato due mesi dopo, si deve ritenere	
	che tale società sia stata costituita al solo fine di perpetrare la truffa dei TEE.	
	Da qui la piena responsabilità del convenuto B. a titolo di dolo, cui	
	sono riconducibili tutte le attività sociali.	
	Non risultano, invece, sufficienti elementi a carico degli altri convenuti. D’altra	
	parte, la Procura assume sussistenti elementi di prova, richiamando il contenuto	
	della richiesta misure cautelari formulata in sede penale; ma lo stesso GIP, con	
	l’ordinanza 18 marzo 2022, ha ritenuto provato, quanto alla B., il	
	solo ruolo del B..	
	- pag. 37 di 56 -	

	B. s.r.l.s. è quindi responsabile, in solido con il convenuto	
	B., per il danno di euro 4.853.360,96.	
	8. C.T. s.r.l. in liquidazione	
	In relazione a tale società, la Procura ha indicato un danno di euro 2.876.460,85	
	e, come responsabili, i convenuti A.G., S., Z.	
	e D.I.	
	Osserva il Collegio che la responsabilità dei convenuti A.G. e	
	D.I. emerge palese dall’essersi alternati nel ruolo di amministratore unico	
	della C.T. e, in quanto responsabili della gestione societaria,	
	certamente a conoscenza della circostanza che i progetti presentati da tale	
	società erano tutti radicalmente falsi.	
	Quanto a Z. e S., dall’annotazione di PG n. 46789 del	
	12.02.2021 (pag. 70 e ss.) emerge l’esistenza di <i>mail</i> inviate dal primo alla	
	seconda e da quest’ultima inoltrate al convenuto A.G., <i>mail</i>	
	contenenti progetti di efficientamento energetico (risultati falsi) poi trasmessi	
	al GSE da parte della C.T. s.r.l.; inoltre, quanto a S.P.,	
	va rilevato che nel dispositivo elettronico a lei sequestrato, nel	
	procedimento penale n. 20458/2015, venivano rinvenuti file relativi ad altre	
	società, tra cui proprio la C.T.	
	Tutti i soggetti coinvolti, pertanto, collaboravano tra loro, attraverso la società	
	in oggetto, alla predisposizione e trasmissione dei falsi progetti energetici.	
	C.T. s.r.l. è quindi responsabile, in solido con i convenuti A.G.,	
	S., Z., per il danno di euro 2.876.460,85.	
	9. D.I. di D.I.F.P.	
	In relazione a tale ditta individuale, la Procura ha indicato un danno di euro	
	- pag. 38 di 56 -	

	1.810.524,97 e, come responsabili, i convenuti D.I., M. e	
	M.	
	Assunta la falsità dei progetti presentati per le argomentazioni già svolte, la	
	responsabilità personale grava inevitabilmente sul D.I., titolare	
	dell'impresa e, quindi, certamente a conoscenza della truffa perpetrata.	
	Non può invece ritenersi provata la responsabilità dei convenuti M. e	
	M. rispetto ai quali la Procura non offre alcun elemento specifico, limitandosi	
	a richiamare la richiesta di misura cautelare del Pm penale (richiesta disattesa	
	dall'ordinanza cautelare 18.03.2022).	
	D.I.F.P. è quindi responsabile del danno di euro	
	1.810.524,97 da lui cagionato tramite la propria impresa individuale.	
	10. E.V. s.r.l.	
	In relazione a tale società, la Procura ha indicato un danno di euro 387.614,77	
	e, come responsabili, i convenuti A.G. e S.	
	Pacifica è la responsabilità della convenuta S., essendo stati	
	rinvenuti nel suo elaboratore elettronico i progetti falsi presentati dalla società;	
	parimenti va ritenuta la responsabilità del convenuto A.G.:	
	non solo questi acquistava la società dal fondatore D.C. (per il	
	tramite di altra società nella sua disponibilità, la E. 2 s.r.l.) ma lo	
	stesso, in una conversazione telefonica intercettata, riferisce di essere a	
	conoscenza dei progetti presentati dalla E.V. s.r.l.	
	Inoltre, considerato che i progetti erano in molti casi i medesimi presentati	
	anche dalla C.T., va ritenuto certo il coinvolgimento anche del	
	convenuto A.	
	Da ultimo, non può andare esente da responsabilità il convenuto C.,	
	- pag. 39 di 56 -	

in quanto fondatore e amministratore dal febbraio al dicembre 2016, periodo nel quale sono stati presentati i progetti. Seppure i falsi progetti risulterebbero caricati dal socio di minoranza (M.P., socio al 5%), la questione dei prestanome è già stata affrontata da questa Sezione con argomentazioni da cui non vi è motivo di discostarsi (sent. n. 234/2023).

I soggetti che, dietro compenso predeterminato o con partecipazione ai profitti illeciti, accettano di prestarsi per la costituzione di una società rispetto alla quale, evidentemente, non hanno alcun interesse e competenza, società priva di qualunque struttura operativa, non possono non essere consapevoli della destinazione della stessa al compimento di attività illecite. Tali soggetti, pertanto, anche solo con dolo eventuale in termini di consapevolezza e accettazione, devono ritenersi partecipi dell'attività illecita posta in essere dalla società costituita con il loro aiuto, avendo lucrato dalla stessa il proprio compenso.

E.V. s.r.l. è quindi responsabile, in solido con i convenuti A.G., C. e S., per il danno di euro 387.614,77.

11. F. s.r.l.

In relazione a tale società, la Procura ha indicato un danno di euro 31.385,18 e, come responsabile, il convenuto D.I.

La responsabilità del D.I. non può essere posta in discussione, essendo questi amministratore unico della società all'epoca di presentazione dei progetti, la cui falsità, pertanto, non poteva non essergli nota.

F. s.r.l. è quindi responsabile, in solido con il convenuto D.I., per il danno di euro 31.385,18.

12. P.I. s.r.l.

In relazione a tale società, la Procura ha indicato un danno di euro 1.791.980,42

e, come responsabili, i convenuti A.G., D.I., M.,

M., S. e S.

Come già rilevato al punto 10, anche in tal caso la responsabilità della

convenuta S. emerge in modo inconfutabile dall'aver rinvenuto i falsi progetti

utilizzati dalla ESCo all'interno del suo elaboratore elettronico.

Piena la responsabilità anche del convenuto S.: come emerge dalla lettura della

relazione del dr. S. (2° anticipazione – prima

parte, pag. 124 e ss.), questi non solo era socio unico ed amministratore della

società ma, dopo averla ceduta a soggetti terzi, facendola passare tramite altre

società coinvolte nella medesima vicenda (le quote transitano anche nel

patrimonio della A.G. s.r.l.), la riacquistava, nel giro di un anno, nella

veste di amministratore unico della società di diritto Bulgaro E.G.

H. Jsc.

È evidente, a parere del Collegio, il pieno coinvolgimento del S. nella perpetrata

truffa.

Nessun elemento concreto di collegamento risulta invece allegato quanto ai

restanti convenuti (per i quali, del resto, la misura cautelare con riferimento alle

truffe per il tramite della P. è stata respinta).

P.I. s.r.l. è quindi responsabile, in solido con i convenuti S. e S., per il danno di

euro 1.791.980,42.

13. R.S. E. s.r.l.

In relazione a tale società, la Procura ha indicato un danno di euro 2.592.323,38

e, come responsabili, i convenuti D., D.I., M.,

P. e R.

Nessun dubbio quanto alla responsabilità della convenuta R., socia unica e amministratrice della società.

Di contro, la Procura non offre sufficienti riscontri per fondare la responsabilità degli altri convenuti.

Come si legge in atto di citazione (pag. 210) e nell'ordinanza GIP (pag. 125-126), la Procura afferma che “*dagli accertamenti istruttori*” sarebbe emerso che dal medesimo indirizzo IP risulterebbero accessi eseguiti sia dalla R.E.

“*che dalla D. S.r.l., dalla G.E.C. S.r.l. e dalla*

B. S.r.l.”, nonché dalla P. s.r.l., dalla ND E. s.r.l., dalla

omissis2 s.r.l.

Partendo da tale presupposto (rispetto al quale non viene indicato alcun mezzo di prova, tale non potendo essere la sola ordinanza cautelare), la Procura conclude affermando che “*alcune di tali società sono riconducibili a*

*P. (N.D. E. S.r.l., ***omissis2*** S.r.l. e G.E.C.*

*S.r.l.) e a M. (***omissis2*** S.r.l. e N.D. E. S.r.l.)”.*

Si tratta, com'è evidente, di una deduzione non dimostrata, di un salto logico rispetto al quale non viene offerta alcuna indicazione sull'assunta riconducibilità.

Come ulteriore elemento probatorio, la Procura riporta un'affermazione contenuta a pagina 125 dell'ordinanza cautelare: “*alcuni documenti informatici relativi ai progetti presentati riportano quale autore della registrazione*

*N. (P.), D. (M.), la società ***omissis2*** Srl”.*

Tuttavia, in mancanza di indicazioni specifiche (quali documenti informatici, dove sono stati rinvenuti, relativi a quali e quanti progetti) e, soprattutto, della fonte di

prova di quanto affermato, non può assumersi il coinvolgimento dei convenuti.

Analoga conclusione riguarda i convenuti D.I. e D., per i quali non

sono portati elementi probatori rilevanti (la stessa ordinanza GIP, utilizzata

come mezzo probatorio dalla Procura, afferma che “*Rimane, dunque, del tutto*

indimostrata la partecipazione diretta di D.I. alle truffe operate attraverso

lo schermo giuridico offerto da R.E.”). Basti pensare, quanto al D.I.,

che la comunicazione avvenuta con la S. riguardava gli

UPS (gruppi di continuità) e che lo stesso GIP (pag. 127) ha rilevato che

“*l'utilizzo dei dispositivi UPS non è contemplato nelle schede di cui si è*

riscontrata la falsità”.

Del tutto labile, infine, il collegamento quanto al convenuto D., costituito

da imprecisati rapporti telefonici avuti con il commercialista della società.

In conclusione, R.S. E. s.r.l. è responsabile, in solido con la convenuta

R., per il danno di euro 2.592.323,38.

14. S.E. s.r.l.s.

In relazione a tale società, la Procura ha indicato un danno di euro 3.796.153,70

e, come responsabili, i convenuti D., D.I., M. e

P.

Ritiene il Collegio che sussistano sufficienti elementi per ritenere provato il

coinvolgimento del convenuto D.I. In particolare, ciò che appare

dirimente (più che i rapporti con un certo S., soggetto che si occupava

del riciclaggio del denaro, che non provano alcunché; cfr. pag. 19 e ss.

annotazione PG n. 63324 del 1.03.2021) è l'utilizzo, per l'invio dei progetti,

del medesimo indirizzo IP utilizzato dal D.I. per la sua ditta individuale.

Proprio in quanto impresa individuale, si deve ritenere che fosse il convenuto

	D.I. in proprio ad accedere per il caricamento dei progetti, evidentemente anche	
	per la S.	
	Elementi insufficienti, invece, riguardano i convenuti M.,	
	P. e D.: la semplice esistenza di duplicazioni con i progetti di	
	altre società (di cui la Procura non dimostra la riferibilità a questi convenuti,	
	assumendola come dato di fatto) non è sufficiente a ritenere questi convenuti	
	partecipi anche dell'attività della S.	
	S.E. s.r.l.s. è quindi responsabile, in solido con il convenuto D.I.,	
	per il danno di euro 3.796.153,70.	
	15. Esaurito l'esame delle società convenuti in giudizio, occorre ora esaminare	
	la posizione delle società non convenute in quanto estinte, e ciò al fine di	
	delineare l'eventuale responsabilità delle persone fisiche che si sono servite di	
	tali società per la commissione della truffa.	
	15.1 A.E. E. s.r.l., già fallita	
	Il danno cagionato per il tramite di tale società ammonta ad euro 331.637,55 e,	
	nell'assunto attoreo, è da attribuire ai convenuti M., M.,	
	P. e D.	
	Principiando da quest'ultimo, la sua responsabilità deriva dall'essere autore	
	della costituzione della società, detenendone interamente il capitale sociale per	
	tutto il periodo di presentazione dei progetti.	
	Va respinta la domanda quanto agli altri convenuti.	
	La Procura, infatti, con riferimento a questi, afferma che <i>“la condotta</i>	
	<i>fraudolenta è poi da attribuire anche a M., M. e P. in</i>	
	<i>ragione, per i primi due soggetti, dei frequenti contatti telefonici intercorsi tra</i>	
	<i>loro (membri del sodalizio criminale) e D., nonché per P. in</i>	
	- pag. 44 di 56 -	

ragione dell'opera di drenaggio dei proventi illeciti avvenuta massicciamente tramite la società M. a quest'ultimo riconducibile".

Tuttavia, il riferimento a semplici contatti telefonici appare, in sé, non rilevante e, quanto al P., non è dato sapere alcunché quanto ai rapporti con la menzionata M., né come si sia svolto il riciclaggio, le cui modalità specifiche, ove descritte, avrebbero potuto portare ad una differente valutazione.

Il danno di euro 331.637,55 va quindi attribuito al convenuto D.

15.2 C. s.r.l., già fallita

Il danno cagionato per il tramite di tale società ammonta ad euro 1.727.212,02 e, nell'assunto attoreo, è da attribuire ai convenuti A.G., S., P. e D.I.

Pacifica la responsabilità della convenuta S. (nel cui elaboratore elettronico sono stati rinvenuti i progetti falsi utilizzati), deve ritenersi tale anche quella del D.I., soggetto che nel 2013 costituiva la società (dapprima con il nome di L., poi mutato in C., con contestuale mutamento dell'oggetto sociale per permettere alla società di operare nel settore) e che, in una *e-mail* intercettata del 28 ottobre 2015, riferiva di lavorare con un certo numero di ESCo e di disporre di un portafoglio di circa 150.000 TEE.

A parere del Collegio ciò rende certo il suo coinvolgimento nella frode perpetrata attraverso la C.

Va assunta anche la responsabilità del convenuto P., succeduto come amministratore al D.I. nel periodo di presentazione dei falsi progetti: a tal fine è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte, per il convenuto

C., al superiore par. 10.

Insufficienti, invece, gli elementi portati dalla Procura a carico di A.G.: la circostanza che alcuni progetti presentati indicassero come impresa esecutrice la stessa rinvenuta nei progetti della C.T. s.r.l. non è da ritenere sufficiente a provare il coinvolgimento del convenuto.

Il danno di euro 1.727.212,02 va quindi attribuito in solido ai convenuti S., D.I. e P.

15.3 D. s.r.l., già fallita

Il danno cagionato per il tramite di tale società ammonta ad euro 697.677,33 e, nell'assunto attoreo, è da attribuire ai convenuti A.G., S., D.I. e B.

Come già per la C. s.r.l., anche in tal caso, va ritenuta certa la responsabilità della convenuta S. nel cui elaboratore elettronico sono stati rinvenuti i progetti falsi utilizzati.

Parimenti, risulta provata la responsabilità del B., nominato amministratore unico dal 23 febbraio 2016, data nella quale l'oggetto sociale della società veniva ampliato proprio per comprendere le attività legate all'efficientamento energetico. Lo stesso B., d'altra parte, nell'aprile 2017 acquisiva tutte le quote societarie per poi cederle, pochi mesi dopo, alla P.I. s.r.l., altra società coinvolta nella truffa.

È evidente, quindi, il suo ruolo centrale nella vicenda della D. s.r.l.

Nessun elemento concreto, invece, risulta presente per collegare la D. alle figure di D.I. e A.G. (la Procura si limita ad un generico riferimento ai rapporti tra la D. e altre società del gruppo associativo, “*nei termini esposti nella richiesta di misure cautelari*”, con una tecnica del rimando

probatorio che non può essere accettata).

Il danno di euro 697.677,33 va quindi attribuito in solido ai convenuti

S. e B.

15.4 E-*omissis* s.r.l., già cessata

Il danno cagionato per il tramite di tale società ammonta ad euro 2.913.880,15

e, nell'assunto attoreo, è da attribuire ai convenuti C., M.,

P. e D.I.

Fondata la responsabilità del convenuto C., soggetto che ha costituito

la società e detenuto il relativo capitale.

Quanto ai convenuti M. e P., occorre premettere che questi

costituirono la società *omissis2* s.r.l., di cui originariamente erano entrambi

amministratori. Nel marzo del 2014 (cfr. pag. 250 relazione Spadavecchia,

seconda anticipazione – II parte), il P. cedeva le proprie quote ad un

certo D.E. dietro pagamento di un compenso differito, e con espressa

garanzia di riserva di proprietà sulla titolarità dei progetti di efficientamento

energetico ancora da presentare. È evidente, quindi, che P. e

M. mantenevano il controllo sulla *omissis2* e sui relativi progetti da presentare

al GSE.

Ebbene, fatta tale premessa, va richiamata la circostanza che i progetti falsi

presentati dalla E-*omissis* sono stati rinvenuti nell'elaboratore elettronico della

omissis2, così creando un chiaro collegamento con i convenuti M. e

P.

Del tutto insufficiente, invece, l'indizio probatorio riportato quanto al D.I.: la

circostanza che dalla E-*omissis* sia partito un bonifico destinato ad

un'associazione sportiva, il cui dirigente era un conoscente del D.I. non

dimostra alcunché.

Il danno di euro 2.913.880,15 va quindi attribuito in solido ai convenuti C.,

M. e P.

15.5 F. s.r.l., già fallita

Il danno cagionato per il tramite di tale società ammonta ad euro 1.046.647,62

e, nell'assunto attoreo, è da attribuire ai convenuti M., M. e

D.I.

Fondata la responsabilità del D.I., uno dei soci fondatori e titolare

del capitale di maggioranza (poi, totalitario). Lo stesso sig. F.

(rappresentante della P.G. che cedeva al D.I. quote

della P.I.), sentito a sommarie informazioni testimoniali

(pag. 406, relazione dr. SPADAVECCHIA, seconda anticipazione – I parte),

ha dichiarato di come il D.I. gli avesse proposto l'acquisto di certificati

energetici relativi ad altre società e di essere a conoscenza del fatto che questi

aveva una propria azienda, appunto la F. s.r.l.

Inoltre, come emerge dalla relazione SPADAVECCHIA, era il D.I. che

operava sui conti correnti della F. s.r.l.

Non sufficienti, invece, gli indizi a carico di M. e M.: la circostanza che società

(apparentemente) loro riconducibili abbiano ricevuto pagamenti, dalla

FEMTRE, per circa 300 mila euro, come correttamente motiva il giudice

penale, può riferirsi a pagamenti per altre aziende, all'interno del reato di cui

all'art. 416 c.p., senza univoco collegamento tra il loro operato e la F.

s.r.l.

Il danno di euro 1.046.647,62, quindi, va attribuito al convenuto D.I.

15.6 U.T. s.r.l., già fallita

	Il danno cagionato per il tramite di tale società ammonta ad euro 2.311.718,18	
	e, nell’assunto attoreo, è da attribuire ai convenuti A.G.,	
	S., P., M., M. e D.I.	
	Anche per tale società, essendo stati trovati i progetti di falso efficientamento	
	energetico all’interno del PC della S., va assunta la responsabilità di	
	quest’ultima.	
	Parimenti, va ritenuta la responsabilità del P., amministratore unico	
	della società nel periodo di presentazione dei falsi progetti.	
	Generico il quadro indiziario relativo a A.G. che, pertanto,	
	non può essere ritenuto collegato alla U.	
	Analoga conclusione riguarda i convenuti D.I., M. e M.:	
	la circostanza che gli stessi avessero presentato progetti con la stessa	
	metodologia falsificatoria di quelli presentati dalla U. non è sufficiente	
	a ritenere il loro contributo eziologico nella causazione del danno imputato a	
	detta ESCo.	
	Il danno di euro 2.311.718,18 va quindi attribuito in solido ai convenuti	
	S. e P.	
	16. In ordine alla quantificazione del danno, determinato sulla base del	
	controvalore dei certificati bianchi indebitamente ottenuti, come comunicato	
	dal GSE, e prima ancora alla stessa esistenza, è qui sufficiente richiamare	
	quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 97/2022 e n. 234/2023) e dalla II	
	Sezione centrale d’appello (n. 274/93): <i>“se un certificato equivale al risparmio</i>	
	<i>di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP), conseguito grazie alla</i>	
	<i>realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, esso si pone già come il</i>	
	<i>“premio” che l’ente pubblico paga a colui che consegue il risparmio</i>	
	- pag. 49 di 56 -	

energetico: sussiste una interconnessione in forza della quale soltanto dal risultato (efficientamento energetico) deriva il beneficio (il TEE). Da ciò consegue che, se l'obiettivo è stato frustrato, il titolo energetico rimane sine causa, ed è pertanto ripetibile. Il danno, dunque, deriva dall'attribuzione di una posizione di vantaggio a un soggetto che ne ha beneficiato ingiustamente. Il prezzo di mercato, pertanto, è semplicemente il controvalore monetario di un danno che è certo ed attuale al momento dell'indebita emissione dei certificati di risparmio energetico".

Non si tratta, come sostenuto dalla difesa A., di un'azione di ripetizione indebita: il riferimento al controvalore economico dei TEE indebitamente ottenuti rappresenta unicamente il parametro di quantificazione del danno.

16.1 Né può essere accolta la prospettazione, sempre della difesa A., volta a compensare il danno subito con i supposti ricavi conseguiti dal GSE ai sensi del d.m. 24/12/2014 (*"Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91"*): tali compensi, documentati dalle fatture prodotte dal convenuto, afferiscono all'attività svolta dallo stesso GSE per la gestione degli incentivi e trovano, pertanto, piena giustificazione nell'attività resasi necessaria in relazione alla presentazione dei progetti incentivo, senza che la falsità degli stessi renda ingiustificato (e, quindi, scomputabile dal danno) il corrispettivo maturato.

Analoga considerazione riguarda il corrispettivo maturato dal GME per l'attività di gestione dei titoli scambiati sul mercato.

17.	Alla luce di quanto esposto, la cui ricostruzione smentisce gli assunti difensivi di estraneità o buona fede prospettati dai vari convenuti, va assunta la responsabilità dolosa del danno per come sopra articolata, con esclusione del convenuto D. per il quale non sono stati riscontrati sufficienti elementi probatori.	
	Per ragioni di ordine logico, pertanto, il dispositivo verrà articolato secondo la ripartizione che precede, individuando la responsabilità delle singole società e delle persone fisiche ad essa collegate e, successivamente, quella delle stesse persone fisiche in relazione alle società non evocate in giudizio (al netto della posizione del convenuto D.I., non essendo la ditta un autonomo e distinto soggetto giuridico).	
	Trattandosi di responsabilità dolosa (anche solo di compartecipazione eventuale per coloro che si sono prestati alla costituzione o rappresentanza societaria), va escluso qualunque uso del potere riduttivo.	
	Parimenti, trattandosi di responsabilità dolosa, resta del tutto irrilevante l'eventuale concorso colposo imputabile al GSE per la prospettata assenza di adeguati controlli.	
18.	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.	
18.1	Nulla per le spese quanto al convenuto D.D., non costituito.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
1.	Dichiara la contumacia di: A.G.I. s.r.l.; B. s.r.l.s;	
	E.V. s.r.l.; F. s.r.l.; P.I. s.r.l.; R.E.	
	- pag. 51 di 56 -	

	s.r.l.; S.E. s.r.l.s.; B.F.; C.I.N.;	
	D.D.; M.D.G.; P.N.;	
	P.A.; R.S.F.; S.P.;	
	S.A.; V.E.; Z.S.	
	2. Condanna A.G.I. s.r.l., in solido con i convenuti M.M.,	
	M.S. e V.E., al pagamento, in favore del	
	Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 462.528,35	
	(quattrocentosessantaduemila-cinquecentoventotto/35), oltre interessi legali e	
	rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	3. Condanna B. s.r.l.s., in solido con il convenuto B.F.,	
	al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze,	
	dell'importo di euro 4.853.360,96, (quattromilioni-ottocentocinquantatremila-	
	trecentosessanta/96) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio	
	dei TEE al saldo;	
	4. Condanna C.T. s.r.l., in solido con i convenuti A.G.D.,	
	S.P. e Z.S., al pagamento,	
	in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro	
	2.876.460,85 (duemilioni-ottocentosettantaseimila-quattrocentosessanta/85),	
	oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	5. Condanna E.V. s.r.l., in solido con i convenuti A.G.D.,	
	C.D. e S.P., al	
	pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo	
	di euro 387.614,77 (trecentoottantasettemila-seicentoquattordici/77), oltre	
	interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	6. Condanna F. s.r.l., in solido con il convenuto D.I.F.P.,	
	- pag. 52 di 56 -	

	al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze,	
	dell'importo di euro 31.385,18 (trentunomila-trecentoottantacinque/18), oltre	
	interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	7. Condanna P.I. s.r.l., in solido con i convenuti	
	S.P. e S.A., al pagamento, in favore del Ministero	
	dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 1.791.980,42 (unmilione-	
	settecentonovantunomila-novecentottanta/42), oltre interessi legali e	
	rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo.	
	8. Condanna R.S. E. s.r.l., in solido con la convenuta R.S.F.,	
	al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze,	
	dell'importo di euro 2.592.323,38 (duemilioni-cinquecentonovantaduemila-	
	trecentoventitré/38), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio	
	dei TEE al saldo;	
	9. Condanna S.E. s.r.l.s., in solido con il convenuto D.I.F.P.,	
	al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle	
	finanze, dell'importo di euro 3.796.153,70 (tremilioni-	
	settecentonovantaseimila-centocinquantatré/70), oltre interessi legali e	
	rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	10. Condanna, in aggiunta a quanto già sopra statuito, S.P.,	
	D.I.F.P. e P.A., in solido tra loro, al pagamento,	
	in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro	
	1.727.212,02 (unmilione-settecentoventisettemila-duecentododici/02), oltre	
	interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	11. Condanna D.A. al pagamento, in favore del Ministero	
	dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 331.637,55	
	- pag. 53 di 56 -	

	(trecentotrentunomila-seicentotrentasette/55), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	12. Condanna, in aggiunta a quanto già sopra statuito, S.P.	
	e B.F., in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 697.677,33 (seicentonovantasettemila-seicentoseptantasette/33), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	13. Condanna, in aggiunta a quanto già sopra statuito, C.I.N.,	
	M.D.G. e P.N., in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.913.880,15 (duemilioni-novecentotredicimila-ottocentoottanta/15), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	14. Condanna, in aggiunta a quanto già sopra statuito, S.P. e	
	P.A., in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.311.718,18 (duemilioni-trecentoundicimila-settecentodiciotto/18), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	15. Condanna D.I.F.P., in aggiunta a quanto già sopra	
	statuito, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.857.172,59 (duemilioni-ottocentocinquantasettemila-centosettantadue/59) (somma dei proventi imputabili all'impresa individuale D.I. e alla F. s.r.l.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;	
	16. Respinge la domanda nei confronti di D.D.;	
	17. Condanna tutti i convenuti (con esclusione di D.D.), in solido tra loro, al	
	- pag. 54 di 56 -	

	pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese liquidate in euro	
	41.053,83 (quarantunomilaecinqtantatré/83).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco Pieroni Presidente	
	Giuseppe Maria Mezzapesa Consigliere	
	Cristiano Baldi Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore Il Presidente	
	Cristiano BALDI Marco PIERONI	
	F.to digitalmente F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 14/05/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	F.to digitalmente	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza. Torino,	
	data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	F.to digitalmente	
	- pag. 55 di 56 -	

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 14/05/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente